

FRANCIA***Conseil constitutionnel*, decisione n. 2022-1008 QPC del 5 agosto 2022,
*M. Frédéric B. [Incompatibilità della funzione di rappresentante
giudiziario con la professione di avvocato]***

01/09/2022

Il *Conseil constitutionnel* era stato adito dalla Corte di cassazione della questione di costituzionalità concernente la disposizione che prevede l'incompatibilità tra la funzione di rappresentante giudiziario (*mandataire judiciaire*) e l'esercizio della professione di avvocato.

La questione si basava sull'asserita violazione del principio di eguaglianza, giacché, alla luce della mancata previsione dell'incompatibilità tra l'esercizio della professione di avvocato e la funzione di amministratore giudiziario (*administrateur judiciaire*), si faceva valere una disparità di trattamento ingiustificata tra situazioni simili.

Il *Conseil* ha disatteso le censure, avuto riguardo alle differenze intercorrenti tra le due funzioni evocate: «[i]n applicazione dell'art. L. 812-1 del [Codice di commercio], i rappresentanti giudiziari sono incaricati di rappresentare i creditori del debitore in difficoltà o di intervenire in qualità di liquidatori nel quadro delle procedure concorsuali», «[u]na tale professione è distinta da quella di amministratore giudiziario, incaricato, in applicazione dell'art. L. 811-1 dello stesso codice, di amministrare i beni di altri o di esercitare funzioni di assistenza o di sorveglianza nella loro gestione e che rappresenta, a questo titolo, gli interessi del debitore nel quadro di una procedura concorsuale» (par. 7).

Alla luce di questa diversità di funzioni, «avuto riguardo all'obiettivo della legge, che è quello di definire il regime delle incompatibilità di una professione per assicurare l'indipendenza e la piena disponibilità del professionista e di prevenire i conflitti di interesse, il legislatore ha potuto prevedere per i rappresentanti giudiziari regole diverse da quelle applicabili agli amministratori giudiziari» (par. 8).

Esclusa così la violazione del principio di eguaglianza, nonché altre censure di minor rilievo, si è dichiarata la conformità alla Costituzione del primo comma dell'art. L. 812-8 del Codice di commercio, nella sua redazione risultante dalla legge n. 2016-1547 del 18 novembre 2016, di modernizzazione della giustizia del XXI secolo.

* * *

La decisione è consultabile a questo [link](#); non è stato pubblicato un comunicato-stampa relativo alla decisione.

Paolo Passaglia